

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 38 DEL 01/04/2025

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA XI^ EDIZIONE DEL PALIO UMORISTICO DEI SOMARI PREVISTA PER IL GIORNO 06 APRILE 2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

PRESO ATTO del programma delle manifestazioni del Comune di Campo nell'Elba che prevedeva la collaborazione nell'organizzazione con la Pro loco di Campo nell'Elba del "XI° **PALIO UMORISTICO DEI SOMARI",** previsto il giorno 23 Marzo 2025 e successivamente posticipato al giorno 06 Aprile 2025;

DATO ATTO della richiesta della Sig.ra Anna Maria Segnini, nella sua qualità di Presidente dell'Ass. Turistica "Proloco Campo nell'Elba", con la quale viene richiesta l'emissione di apposita ordinanza per lo svolgimento dell'intera manifestazione;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare la circolazione veicolare nel centro abitato e nel Lungomare F. Mibelli e P.Nomellini a Marina di Campo il giorno di domenica 06 aprile 2025; **VISTO** l'articolo 7, comma 13 e l'articolo 159 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. L.gvo 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco, la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

ORDINA

DALLE ORE 14:00 DI SABATO 05 APRILE ALLE ORE 22:00 DI DOMENICA 06 APRI-LE 2025 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PIETRI, DALL'INTERSEZIONE CON VIA FUCINI FINO A QUELLA CON VIA ROMA, IN VIA ROMA E VIA VENEZIA;

DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 22:00 DI DOMENICA 06 APRILE 2025 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE DI MARINA DI CAMPO:

VIA ROMA, PIAZZA DANTE ALIGHIERI, VIA MARCONI, VIA PIETRI DALL'INTERSEZIONE CON VIA FUCINI FINO A QUELLA CON VIA ROMA, TRAVERSA DI VIA FATTORI, PIAZZA CAPONNETTO, PIAZZA DELLA VITTORIA, PIAZZA CAVOUR, PIAZZA VITTORIO EMANUELE, VIA VENEZIA, PIAZZA TESEO TESEI, LUNGOMARE FABIO MIBELLI, VIA GENOVA, LUNGOMARE F. MIBELLI, VIA GIANNUTRI, LUNGOMARE P. NOMELLINI E VIA PISA;

DAL DIVIETO SONO ESCLUSI I VEICOLI UTILIZZATI PER L'ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, I MEZZI DI SOCCORSO E DI POLIZIA. GLI AUTORIZZATI ZTL DELLA ZONA PORTUALE POTRANNO TRANSITARE IN CASO DI EFFETTIVA NECESSITA' E AUTORIZZATI DI VOLTA IN VOLTA DALLA POLIZIA MUNICIPALE.

Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei

Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada. A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e dell'apposita segnaletica stradale che il settore operaio dovrà aver cura di apporre correttamente.

IL RESPONSABILE MODICA DI MARCO FRANCESCO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)